



COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
(Provincia di Savona)

Tel. 019/400291 - Fax 019/481528

Prot. del 28/04/2020

Ordinanza n. 35 del 28/04/2020

Oggetto: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 –

IL SINDACO

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 200 n. 267 e ss.mm.ii. che prevede espressamente che il Sindaco, quale rappresentante della Comunità Locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotti le ordinanze contingibili ed urgenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.441 del 22 febbraio 2020;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 1/2020 ad oggetto:" misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e la nota esplicativa all'Ordinanza Regionale n. 1/2020 che chiarisce alcuni punti della stessa;
Visti i D.P.C.M. del 01.03.2020, del 04.03.2020, del 08/03/2020, del 09/03/2020, Mdell'11/03/2020, del 22/03/2020, tutti rivolti a dettare disposizioni attuative del richiamato Decreto Legge n. 6/2020;
Visto il Decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 25/03/2020;
Richiamate altresì le Ordinanze del Presidente della Regione Liguria n. 1/2020,2/2020,3/2020, 4/2020, 5/2020,6/2020,7/2020, ed in particolare l'ordinanza n. 13/2020 tutte inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria in atto;
Vista l'Ordinanza n. 648 del 09/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il D.P.C.M. del 10/04/2020;
Viste le proprie ordinanze sindacali n.22 del 21/03/2020 - n. 25 del 25/03/2020 – n.30 del 01/04/2020 – n. 32 del 14/04/2020;

Vista l'Ordinanza n. 9 del 20 marzo 2020 che dispone ai Sindaci dei Comuni di Liguri di individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1 – comma 2 – del DPCM 9 marzo 2020 e quindi sussistano le condizioni per l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute in data 20 marzo 2020 con la quale sono state adottate sull'intero territorio nazionale ULTERIORI misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute in data 22 marzo 2020 con la quale sono state adottate sull'intero territorio nazionale ULTERIORI misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.P.C.M. del 26/04/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/04/2020 n. 108;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2020 del 26/04/2020;

Dato atto che permane la necessità di valutare e mantenere le stringenti iniziative, volte a dissuadere i cittadini dal tenere comportamenti non conformi alle misure di contenimento del contagio e che nel D.P.C.M. del 26/04/2020 art.1 comma e) con particolare riferimento all'accesso ai parchi , ville e giardini pubblici il Sindaco può disporre la chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto di quanto previsto e viene specificato che le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

Considerato che il ricordato DPCM in data 26/04/2020, se pur con qualche lieve modifica, ribadisce come obiettivo di evitare ogni spostamento non necessario di persone, se non rivolto al soddisfacimento di primarie esigenze di vita, lavorative ecc. e comunque, da intendersi ridotto al minimo indispensabile;

Vista altresì l'ordinanza regionale n. 22 art. 5 – 6 relativi allo svolgimento delle attività motorie e all'aria parta nonché relativo alle passeggiate all'aria aperta;

Visto altresì l'art. 16 della succitata ordinanza regionale n. 22 con cui viene disposto che i sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare l'apertura dei cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale;

Ritenuto opportuno, per le ragioni sin qui rappresentate, assumere specifiche misure su base locale, nonché declinare in forma chiara e non equivocabile i criteri di verifica delle disposizioni introdotte dalla legislazione d'emergenza richiamata in premessa, finalizzate a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti incoerenti con le prescrizioni di carattere sanitario e non allineate dalle misure straordinarie assunte su tutto il territorio nazionale per contenere al minimo di rischi della popolazione;

Visti i lavori di RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PASSEGGIATA DEGLI ARTISTI DANNEGGIATA DALLA ECCEZIONALE MAREGGIATA DEL 29-30 OTTOBRE 2018 – OCDPC N. 558/2018 – DPCM 27/02/2019 in corso di esecuzione;

Visto l'intervento ripascimento stagionale che interessa le spiagge in concessione Bagni S. Antonio – Bagni Colombo – bagni Nettuno – Bagni Sirena – Bagni Miramare e di vagliatura che interessa tutto l'arenile dal Sansobbia alla Margonara comprese le spiagge libere;

Visto l'art. 1 comma z) del più volte citato D.P.C.M. del 26/04/2020 che stabilisce i mercati sono chiusi , indipendentemente dall'attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

Viste le linee guida per le misurazioni di prevenzione e contenimento predisposte dalla FIVA Confcommercio relativamente ai mercati pervenute in data odierna;

Ritenuto opportuno riaprire il mercato settimanale limitatamente alle previsioni di cui al DPCM del 26/04/2020 ed all'ordinanza 22/2020 della Regione Liguria;

ORDINA

Per le ragioni espresse in parte in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate:

- 1) la riapertura di due tratti della Passeggiata a mare ovvero il tratto a levante compreso tra l'attraversamento di Piazza V. Veneto e il confine con il Comune di Albisola Superiore (torrente Sansobbia), esclusa la parte di molo S.Antonio che è interessata dal passaggio dei mezzi coinvolti nell'esecuzione degli interventi di vagliatura e ripascimento delle spiagge, e il tratto a ponente compreso tra la fermata dell'autobus e il confine con il Comune di Savona;
- 2) permane la chiusura per il tratto rimanente di passeggiata e di conseguenza anche per il sottopasso di Piazza del Popolo così come permane la chiusura di tutte le spiagge, l'accesso ai moli ed ai giardini ubicati in fregio alla passeggiata a mare, fatta eccezione per coloro regolarmente autorizzati ad effettuare interventi sulle aree demaniali nonché per gli operatori dei cantieri di opere pubbliche e/o di servizi pubblici (manutenzione del verde) ai sensi dell'ordinanza del Commissario Delegato presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 18 del 13/04/2020;
- 3) la chiusura dei parchi giochi e dei parchi comunali in quanto al momento non è possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al DPCM 26.04.2020 nonché delle aree attrezzate per il gioco dei bambini all'interno dei parchi;
- 4) la riapertura dei Cimiteri Comunali a partire dal 04/05/2020;
- 5) è sospesa l'attività di commercio su aree pubbliche eccezion fatta per la riapertura del mercato settimanale a partire da martedì 05/05/2020 con le limitazioni di cui alle previsioni di cui al DPCM del 26/04/2020 ed all'ordinanza 22/2020 della Regione Liguria, tenuto conto delle disposizioni in materia

- 6) per l'assolvimento delle primarie esigenze di vita – lavoro, spesa, cure mediche, acquisto di farmaci ecc.- si raccomanda di seguire la via più breve per il raggiungimento del luogo di destinazione e per il tempo strettamente necessario e , ove possibile, sono da preferire le consegne a domicilio;
- 7) in ogni caso le attività ammesse potranno svolgersi mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, evitando sempre che ne possa derivare un fattore di assembramento;
- 8) viene riconfermata l'efficacia dell'ordinanza sindacale 31/2020 del 10/04/2020 fino a scadenza della presente ordinanza;

La presente Ordinanza Sindacale sarà efficace sino al 15 maggio 2020, salva possibilità di proroga.

INFORMA

Che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente sarà perseguita ai termini dell'art. 650 C.P.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale il compito di vigilare in ordine al corretto adempimento del presente provvedimento ed all'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

DISPONE

- la pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale on line;
- la notifica a tutti i soggetti interessati

la trasmissione a mezzo pec di copia della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Savona;
- Regione Liguria
- al Comando di Polizia Municipale;
- al Comando Carabinieri di Albisola Superiore.

-che il presente atto potrà essere impugnato con ricorso al tribunale Amministrativo Regione della Liguria, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazioni del provvedimento, oppure in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

Albissola Marina, 28/04/2020

**(firmato)
Il Sindaco
Gianluca NASUTI**